

## TRIBUNALE ROMA

6 DICEMBRE 2002

GIUDICE: **BUCCI**PARTI: **MACCHIA**

(avv. Romano)

**OLIVO**

(avv. Gommellini)

**Dati personali**

- **Comunicazione a terzi di situazione debitoria dell'interessato**
- **Trattamento illecito**
- **Sussiste**

*La comunicazione a terzi (nel caso di specie: circolo sportivo) dell'inadempimento di una persona fisica (nel caso di specie, socio del circolo) costituisce violazione dell'art. 11, comma 1, L. 675/96 in quanto non trova giustificazione in fini istituzionali, esigenze di giustizia o pubblicità di atti.*

**L**ucio Macchia ha citato in giudizio Gottardo Olivo, chiedendo il risarcimento del danno a seguito di una diffamazione attuata con una lettera.

Chiariva che, essendo socio del Circolo Canottieri Aniene era stato sottoposto ad un procedimento disciplinare da parte dei probiviri dell'associazione, conclusasi con la sua sospensione per cinque anni. In quella sede aveva appreso che il procedimento era stato iniziato a seguito di una comunicazione del dott. Olivo, curatore fallimentare, che si era rivolto al Circolo ed al suo presidente, pregandolo di interporre buoni uffici per far recuperare al fallimento stesso, una somma dovuta da Macchia, a seguito di una sentenza della Corte di Appello di Roma.

Sulla opposizione del convenuto che chiedeva in via riconvenzionale la condanna per lite temeraria, la causa, dopo produzioni documentali, passava in decisione sulle conclusioni conformi a quelle degli atti introduttivi.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — L'aver inviato una lettera al Circolo ed al suo Presidente, con cui il convenuto, nella sua qualità di curatore fallimentare della Solino srl, comunicava di vantare un credito nei confronti del Macchia, non costituisce offesa all'onore ed al decoro del Macchia, sia per la continenza delle espressioni usate, sia per la verità della circostanza, non contestata.

Il comportamento del convenuto costituisce invece violazione del disposto dell'art. 11 comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 che vieta, in relazione all'art. 1, comma 2 lett. b) e c) *la diffusione di qualunque informazione relativa a persona fisica*.

Non vale infatti a giustificare il comportamento il « fine istituzionale » né le « esigenze di giustizia », né la pubblicità degli atti (sentenza di condanna), essendo di tutta evidenza che tali scopi potevano e dovevano essere perseguiti con i mezzi posti a disposizione dall'ordinamento, senza che sia giustificabile il coinvolgimento di terzi estranei alla procedura fallimentare, che furono portati a conoscenza dell'inadempimento dell'at-

\* La decisione rileva perché incide sul momento conclusivo del trattamento, quello della diffusione di dati personali. Per un caso di diffamazione — per la falsità delle

notizie riportate — tramite lettera v. Trib. Roma 25 marzo 2001, in questa *Rivista*, 2002, 355.

tore. Il danno risarcibile è solamente quello morale, che è previsto per la violazione, dall'art. 29 comma 9 della predetta legge, dovendosi escludere che l'attore possa vantare un pregiudizio diretto ed immediato di natura patrimoniale, con riferimento alla sospensione che gli fu inflitta dagli organismi disciplinari dell'associazione.

Tale conclusione deriva dalla considerazione:

— che non vi è prova della ventilata preordinazione della comunicazione in collusione con gli organismi della associazione;

— che la sospensione, pur se occasionata dalla comunicazione, è stata inflitta anche per motivi diversi dalla semplice conoscenza della posizione debitoria del Macchia;

— che l'esito del procedimento disciplinare non è sindacabile in questa sede;

— che non può ritenersi sussistere un nesso tra la comunicazione stessa e la sanzione, secondo il principio della « causalità adeguata ».

Il danno morale può essere liquidato, in via equitativa in 1.500,00 €.

Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto per la metà, compensandosi le altre, in relazione alla soccombenza in ordine alla entità della richiesta espressa con la citazione.

P.Q.M. — Condanna Gottardo Olivo al pagamento in favore di Lucio Macchia della somma di € 1.500,00, con gli interessi legali dalla decisione, nonché alla rifusione della metà delle spese processuali, che si liquidano, per l'intero, in € 2.500,00, di cui 300,00 per spese e 1.800,00 per onorari, oltre IVA, CAP e spese generali.

**TRIBUNALE ROMA**  
**10 FEBBRAIO 2003**

**GIUDICE:** **FANTI**  
**PARTI:** **ANTINORI**  
 (avv. Fioretti)  
**CARISBO**  
 (avv. Ceneroni)

**Dati personali • Protesto**  
**• Registro dei protesti**  
**• Natura di registro**  
**pubblico • Trattamento**  
**senza consenso**  
**dell'interessato • Illiceità**  
**• Non sussiste**

*Il registro dei protesti costituisce ai sensi della L. 12.2.1995, n. 77 un pubblico registro consultabile da chiunque. Pertanto i dati in esso contenuti possono essere trattati ai sensi dell'art. 12 lett. c) e art. 20 lett. b) L. 675/96 senza il consenso dell'interessato.*

**C**on atto di citazione ritualmente notificato, Antinori Augusto conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. (CARISBO) per sentir dichiarare che la stessa aveva indebitamente divulgato i suoi dati personali, nonché al contempo leso il proprio onore e la propria reputazione, chiedendone, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni (materiali e morali, subiti e subendi) da quantificarsi equitativamente nella somma di lire 150.000.000, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione dalla data del fatto al soddisfo ».

Esponeva a sostegno:

— che il giorno 18 novembre 1998 la propria moglie Haile Tesfa Senait, correntista presso la filiale Roma-Talenti della CARISBO, nel sollecitare per l'ennesima volta il rilascio della carta Bancomat, si era sentita rispondere da un'impiegata che la carta non poteva essere ottenuta in quanto il marito (odierno esponente) risultava protestato sei anni prima;

— che la moglie, del tutto ignara di tale circostanza (peraltro temporalmente collocabile in epoca precedente al loro incontro) e sentendosi tradita nella fiducia che aveva per lui, aveva palesato una serie di reazioni negative nei confronti dell'esponente, che avevano financo messo a repentaglio la solidità del matrimonio;

— che la condotta posta in essere dall'impiegata era da ritenersi contraria alla legge in quanto la notizia concernente la levata del protesto avrebbe dovuto essere conservata nel registro informatico soltanto per cinque anni, cosicché già all'epoca l'informazione non avrebbe più potuto essere presente;

— che inoltre la comunicazione predetta aveva profondamente offeso la reputazione dell'istante e doveva pertanto considerarsi fatto illecito, suscettibile di essere risarcito ex artt. 2043 e 2059 c.c.

Si costituiva la CARISBO ed insisteva per il rigetto della domanda. Rilevava come la ricostruzione dei fatti effettuata dall'attore fosse innanzi tutto incompleta, in quanto in prima battuta la richiesta della carta Bancomat era stata respinta in quanto la richiedente, priva di occupazione

\* Sul punto specifico mancano precedenti. Il Garante è invece intervenuto (v. Newsletter 1-7 aprile 2002) sull'obbligo di cancellazione dei dati dei soggetti riabili-

tati non solo dal registro pubblico dei protesti, bensì anche da ogni banca dati che conservi ancora il dato relativo al protesto.

stabile, non offriva sufficienti garanzie di solvibilità e soltanto successivamente, allorché la cliente aveva proposto la fideiussione del proprio marito, l'impiegata, consultando il terminale, aveva confermato il rifiuto della carta, senza peraltro avere in alcun modo riferito alla signora l'esito della verifica. In diritto la richiesta era poi da considerarsi infondata, da un lato perché i protesti risultavano inseriti nel registro informatico tenuto dalla società CERVED in convenzione con le C.C.I.A.A. e non erano all'epoca decorsi cinque anni dalla data di registrazione della relativa notizia, dall'altro in quanto, a norma degli artt. 12, lett. c), e 20, lett. b) della L. 675/1996, non è richiesto il consenso dell'interessato per il trattamento e la diffusione dei suoi dati personali allorché i dati medesimi siano contenuti in pubblici registri, conoscibili da chiunque.

Evidenziando in ogni caso l'insussistenza di danni risarcibili — peraltro richiesti in misura chiaramente esorbitante — insisteva per la reiezione della domanda.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, venendo respinte le richieste di prova orale. All'udienza di precisazione delle conclusioni entrambe le parti reiteravano le conclusioni contenute nei rispettivi atti introduttivi del giudizio, venendo quindi la causa trattenuta in decisione.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — La domanda attorea appare infondata sotto entrambi i profili evidenziati (lesione del diritto alla *privacy* previsto dalla legge 675/96 e diffamazione).

Con riferimento al primo aspetto, la legge in questione prevede in via generale all'art. 12 lett. c) — ribadendo successivamente all'art. 20, lett. b), nel trattare specificamente dei « requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati » da parte di privati e di enti pubblici economici — che il consenso al trattamento (ivi compresa la comunicazione) di dati non è richiesto quando lo stesso riguarda « dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque ».

Venendo al caso di specie, è evidente come il registro dei protesti — accessibile per via informatica da parte degli Istituti di Credito attraverso il relativo registro tenuto dalla C.C.I.A.A. — sia a tutti gli effetti un pubblico registro (cfr. L. 12 febbraio 1955, n. 77, come successivamente modificata dalla L. 12 giugno 1973, n. 349), consultabile da chiunque. Anche volendo accedere alla tesi attorea — a tenore della quale la dipendente della CARISBO avrebbe comunicato alla moglie dell'Antinori l'esito della visura — la divulgazione dell'informazione relativa alla persona dell'attore non può ritenersi avvenuta contro le previsioni della L. 675/96, vertendosi in una ipotesi di esclusione del consenso.

Neppure tale comunicazione può ritenersi in alcun modo lesiva dell'onore e del decoro del medesimo, apparendo nella specie carente qualsiasi condotta diffamatoria, sia sotto il profilo dell'elemento materiale del reato ipotizzato (art. 595 c.p.), sia sotto quello dell'elemento psicologico. Anche a voler tacere della palese mancanza di dolo da parte della dipendente dell'Istituto — nella stessa prospettiva attorea del tutto estranea alla copia Antinori-Sennait ed all'evidenza ignara della mancata conoscenza della vicenda dei protesti da parte della moglie dell'odierno attore — difetta macroscopicamente nella specie la comunicazione con più persone che costituisce indefettibile elemento costitutivo della fattispecie penalistica in questione.

La domanda va dunque anche sotto tale aspetto respinta, non ravvisandosi neppure alcun profilo di colpa nella condotta dell'impiegata, ipoteticamente idoneo a fondare una responsabilità per fatto illecito (art. 2043 c.c.), anche in difetto di condotte penalmente rilevanti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M. — Il Giudice unico, definitivamente pronunciando, respinge la domanda come in atti proposta e condanna Antinori Augusto a rifondere alla Cassa di Risparmio di Bologna s.p.a. (CARISBO), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese di lite che determina complessivamente in € 2.000,00, di cui € 700,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.